



COMUNE DI TAVENNA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COPIA

DELIBERAZIONE N. **14**
Del 27.03.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano

SPADANUDA SIMONE	SINDACO	Presente
MANCINI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
NUOZZI CASSANDRA	CONSIGLIERE	Presente
DEL GESSO MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente
NUOZZI FRANCESCO LUCA	CONSIGLIERE	Presente
SORIANO DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
CIANFAGNA ILENIA	CONSIGLIERE	Presente
BARISCIANO LAURENZO	CONSIGLIERE	Assente
DEL GESSO LEONARDO	CONSIGLIERE	Presente
CIRULLI PAOLO	CONSIGLIERE	Assente
NUOZZI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
		Totale presenti 8
		Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Adele SANTAGATA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Simone SPADANUDA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto all'ordine del giorno al N. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.07 in data 29/03/2014, visto in particolare il comma 683 art.1 della legge n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) il quale recita:

"683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che in applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'articolo 8 del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento;

CONSIDERATO che anche per l'anno 2016 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, allegato alla presente *così ripartito*:

Prospetto riassuntivo TARI	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 52.239,04
CC- Costi comuni	€ 30.617,50
CK - Costi d'uso del capitale	€ 1.637,71
Minori entrate per riduzioni	€ -
Minori entrate anno precedente	€ -
Contributo Comune per agevolazioni	€ -
Totale costi	€ 84.494,25

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 26.775,96
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 11.112,14
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 10.691,94
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ -
Riduzioni parte variabile	€ -
Totale	€ 48.580,04

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 2.734,00
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 10.383,90
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 15.748,60
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 4.485,00
AC - Altri Costi	€ 925,00
Riduzioni parte fissa	€ -
Totale parziale	€ 34.276,50
CK - Costi d'uso del capitale	€ 1.637,71
Totale	€ 35.914,21

Totale fissi + variabili	€ 84.494,25
---------------------------------	--------------------

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 29.04.2016, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2016.

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Richiamato l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2017, le seguenti agevolazioni e riduzioni tariffarie di cui art.14, 15, 16, e 17 del vigente regolamento TARI il cui costo risulta essere pari €. 15.890,00;

Dato atto che i suddetti importi devono essere posti a carico del piano finanziario TARI;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il Decreto Legge del 30/12/2016 n. 244 art.5 comma 11 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2017.
-

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Con voti favorevoli n. 6 contrari 2 (DEL GESSO Leonardo e NUOZZI Claudio) astenuti 0 espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 l'allegato prospetto riassuntivo dei costi di Gestione RSU per l'anno 2017;
2. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2017 come da allegato prospetto;
3. di confermare anche per l'anno 2017 le agevolazioni e riduzioni tariffarie di cui art.14, 15, 16, e 17 del vigente regolamento TARI il cui costo risulta essere pari €.15.890,00;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 6 contrari n. 2 (DEL GESSO Leonardo, NUOZZI Claudio) astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000

COMUNE DI TAVENNA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2016

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI – METODO NORMALIZZATO

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “*metodo normalizzato*” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati:

a) la coerenza con il dettato normativo;

b) l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:

- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 citato;
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
 1. **costi fissi:** in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 95,90% e utenze non domestiche 4,10%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, con una agevolazione per le utenze domestiche così come previsto dall’art. 1 comma 658, della legge n. 147/2013 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie. Il dato originario del rapporto tra le superfici domestiche e non domestiche è stato corretto di una percentuale pari allo 0.50%;
 2. **costi variabili:** la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 86,03% e il 13,97%) è stata effettuata basandosi sulla complessiva produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche¹ anche qui applicando l’agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non domestiche. Rispetto al dato percentuale dal calcolo sopra esposto che pone a carico delle utenze domestiche una produzione del 86,03% ed alle non domestiche del 13,97 % si è operato una correzione di 0,50 punti percentuali.
- **coefficienti:** in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche tabelle. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata determinata utilizzando i coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999 (*ovvero non considerando i coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999*).
- **l’agevolazione per le famiglie numerose** è assicurata riducendo il coefficiente Ka, della parte fissa della tariffa, in una misura pari al 0.8% per le famiglie con 5 componenti e del 0,4% per la per le famiglie con 6 componenti, ponendo quale limite inferiore il Ka della categoria precedente. Mentre per la parte variabile, legata alla quantità di rifiuti direttamente prodotta (coefficiente Kb), sono stati assunti i valori medi tra il minimo ed il massimo previsto dalla tabella allegata al Dpr 158/99; ponendo una riduzione del coefficiente uguale a quella operata per il Ka ai fini dell’agevolazione da applicare alle famiglie numerose.

¹ Metodo consigliato dal MEF nelle linee guida alla TARES

COMUNE DI TAVENNA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
(METODO NORMALIZZATO)

Descrizione	Tariffa fissa	Quota Variabile
Famiglie di 1 componente	0,465379	33,40
Famiglie di 2 componente	0,546045	29,23
Famiglie di 3 componente	0,620506	25,05
Famiglie di 4 componente	0,670146	24,95
Famiglie di 5 componente	0,688762	24,22
Famiglie di 6 componente	0,682557	23,66

COMUNE DI TAVENNA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
(METODO NORMALIZZATO)

	CATEGORIA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,184805	0,916415	1,1012209
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,262992	1,309164	1,572156
3	Stabilimenti balneari	0,266546	1,337361	1,603907
4	Esposizioni, autosaloni	0,184805	0,916415	1,101220
5	Alberghi con ristorante	0,550862	2,747230	3,298092
6	Alberghi senza ristorante	0,351840	1,752266	2,104106
7	Case di cura e riposo	0,426474	2,122860	2,549333
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,373164	1,865055	2,238220
9	Banche ed istituti di credito	0,223899	1,109768	1,333667
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,412258	2,056395	2,468652
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,540200	2,686808	3,227007
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,376718	1,881168	2,257886
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,515322	2,567976	3,083298
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,305639	1,516616	1,822256
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,337625	1,679758	2,017383
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,132368	8,130916	10,263284
17	Bar, caffè, pasticceria	1,766973	6,054380	7,831353
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,710789	4,165156	4,875945
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,916918	4,556969	5,483887
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,993764	5,154415	5,914702
21	Discoteche, night club	0,621941	3,107754	3,729695

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2017			
IN EURO (I.V.A. inclusa)			
COMUNE DI TAVENNA			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	0%	100%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	2.734,00		2.734,00
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	10.383,90		10.383,90
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	15.748,60		15.748,60
CCD – Costi comuni diversi	4.485,00		4.485,00
AC – Altri costi operativi di gestione	925,00		925,00
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	1.637,71		1.637,71
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		26.775,96	26.775,96
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		11.112,14	11.112,14
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		10.691,94	10.691,94
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		0,00	0,00
SOMMANO	35.914,21	48.580,04	84.494,25
	42,50%	57,50%	100,00%

% COPERTURA 2017	100%
------------------	------

PREVISIONE ENTRATA			84.494,25
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			15.890,00
MINORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			
ENTRATA TEORICA	42.668,24	57.716,01	100.384,25

UTENZE DOMESTICHE	40.918,84	49.653,47	90.572,31
% su totale di colonna	95,90%	86,03%	90,23%
% su totale utenze domestiche	45,18%	54,82%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	1.749,40	8.062,54	9.811,94
% su totale di colonna	4,10%	13,97%	9,77%
% su totale utenze non domestiche	17,83%	82,17%	100,00%

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE

(art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Tavenna 22.03.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Emilio Racciatti

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE

(art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Tavenna 22.03.2017

Il Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Emilio RACCIATTI



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to Dott. Simone SPADANUDA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 12.04.2017

Il Responsabile del Servizio Pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line
F.to LAMELZA GIUSEPPE



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva il **27.03.2017**

<input checked="" type="checkbox"/>	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4) D.Lgs. n. 267/2000)
<input type="checkbox"/>	Per decorrenza di dieci giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3) D.Lgs. n. 267/2000)

Data 12.04.2017

Il Responsabile del Servizio Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
F.to LAMELZA GIUSEPPE



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 12.04.2017

Data 12.04.2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
LAMELZA GIUSEPPE

